

“LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ NEI CANTIERI E IL PROTOCOLLO M.I.T.”

a seguito del WEBINAR 8 Aprile 2020 sul tema *“Il Protocollo del M.I.T. per l'emergenza Covid-19 nei cantieri edili: ne parliamo con l'Avv. Lorenzo Fantini”*

link: <https://attendee.gotowebinar.com/recording/7760794379113445123>

- ✓ **PARERE PRO-VERITATE dell'Avv. Lorenzo Fantini**

- ✓ **MODALITÀ OPERATIVA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19**
- ✓ **INFORMATIVA PER LE IMPRESE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO NEL CANTIERE**

Con il patrocinio



**Consulta Regionale
Geometri e Geometri Laureati
della Lombardia**

Sede c/o Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano - Piazza Sant'Ambrogio, 21 - 20123 - Milano

Sede operativa c/o Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese - Via S. Michele, 2/b - 21100 - Varese - Tel. 0332/232.122

Fax 0332/232.341 - Email: info@consultageom-lombardia.it - E-mail segreteria@collegio.geometri.va.it

LA RIAPERTURA DEI CANTIERE EDILI – ISTRUZIONI PER L'USO

Caro collega, come me sei un coordinatore della sicurezza e come me in questi giorni sei stato destinatario di documenti che prendendo spunto dal protocollo del MIT ci impegnano in attività che in larghissima misura nulla hanno a che fare con gli obblighi del CSE.

Il Protocollo del MIT è un atto sindacale, per quanto autorevole, senza valore normativo.

Per convertire in azioni le parole, l'8 aprile scorso ho organizzato un webinar dal titolo:

Il Protocollo del M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per l'emergenza Covid-19 nei cantieri edili

con la collaborazione dell'**avv. Lorenzo Fantini** lo abbiamo analizzato, contestualizzato ed illustrato, approfondendo, chi vi è assoggettato; il ruolo dei Datori di lavoro e del loro staff (MC, RSPP, RLS); il ruolo del Coordinatore della sicurezza nel cantiere; il ruolo del Committente dell'opera.

La registrazione webinar è visionabile gratuitamente a questo link:

https://www.linkedin.com/posts/fabrizio-lovato-74941040_il-protocollo-del-mit-per-lemergenza-covid-activity-6654084277757718528-p-Tb

oppure,

<https://attendee.gotowebinar.com/recording/7760794379113445123>

a questo proposito ringrazio **Federcoordinatori**, **Biblioacademy** e **Telecert** per avermi messo a disposizione la loro piattaforma di GoTowebinar che mi ha consentito di ospitare in diretta **238 colleghi**, mentre il video in meno di quattro giorni ha già ottenuto più di 1.000 visualizzazioni.

Tutto questo da solo, ma oggi con l'aiuto concreto della **Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati della Lombardia** ed il supporto del **Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Varese**, che ringrazio, riusciamo a metterti a disposizione il parere legale dell'avv. Lorenzo Fantini, a cui ho aggiunto la "modalità operativa per la ripresa delle attività a fronte dell'emergenza Covid-19" e "l'informativa per le imprese relativa alla redazione del protocollo anti-contagio nel cantiere", **tutto aggiornato al d.P.C.M. del 10.04.2020** e con la speranza che possano esserti utili.

A questo proposito, Ti rammento che nella redazione dei documenti la nostra attenzione si è concentrata sulle attività che deve compiere il CSE per la riapertura del cantiere dopo il blocco d'emergenza, mentre NON è stato approfondito l'argomento relativo ai cantieri titolati a lavorare nel periodo di chiusura, e specificatamente i cantieri "obbligati" ad applicare il protocollo MIT.

Grazie (per ora) restiamo in casa!

Fabrizio Lovato



Avvocato Lorenzo Fantini
Via Busto Arsizio, 15
00188 ROMA
Cell.: 3470452945
e-mail: lfantini68@gmail.com
PEC: lfantini@pec.it

**Spett.le CONSULTA REGIONALE
dei GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI
della LOMBARDIA**

Roma, 14 aprile 2020

Parere pro veritate

A seguito di contatti telefonici e per posta elettronica e acquisiti utili elementi di informazione e pertinente documentazione (che sarà, quando necessario, specificamente richiamata), premesso che:

- A seguito dell'emergenza igienico-sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus in Italia sono state adottate misure emergenziali di tipo legislativo (es.: D.L. n. 6/2020 o, per ultimo, D.L. n. 23/2020), regolamentare (es.: d.P.C.M. 22 marzo 2020 o, per ultimo, d.P.C.M. 10 aprile 2020) o di altro livello (es.: decreti ministeriali o regionali o, ancora, ordinanze della Protezione civile), di seguito sinteticamente indicate come provvedimenti emergenziali;

- In data 14 marzo 2020 è stato stipulato tra alcune parti sociali un Protocollo condiviso in ordine alla *“regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*, allo scopo di *“coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”*. **L’articolo 2, comma 10, del d.P.C.M. 10 aprile 2020 stabilisce che le “imprese” garantiscono attuazione dei contenuti del Protocollo fornendo, quindi, alle previsioni del Protocollo valore normativo ed obbligatorio;**
- In data 19 marzo 2020 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito MIT) ha condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL uno specifico Protocollo sindacale (testualmente intitolato come segue: **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI**) e avente il seguente scopo: *“L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”*;
- In data 24 marzo 2020, su invito del MIT e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato stipulato tra ANCE, ACI – PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE- CASARTIGIANI, CLAAI - Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL- FILCA CISL e FILLEA CGIL un ulteriore *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”*.

*** **

Tutto quanto premesso, è stato chiesto di conoscere quanto segue:

- 1) *Quale è la natura giuridica e l'efficacia del Protocollo del 19 marzo 2020 e del Protocollo del 24 marzo?*
- 2) *Avuto riguardo all'emergenza da Coronavirus in atto, anche tenendo conto di quanto nei Protocolli del 19 e del 24 marzo 2020, quali sono gli adempimenti in questo momento a carico dei coordinatori per la sicurezza in edilizia?*

Al fine di rendere le relative risposte, chi scrive opererà di seguito una assai sintetica ricognizione di ordine generale rispetto al contesto normativo di riferimento nel quale collocare le specifiche questioni poste.

*** **

1. Misure di contrasto al Coronavirus e salute e sicurezza sul lavoro

L'emergenza legata alla diffusione del contagio da CO-VID-19 (di seguito Coronavirus) nel nostro Paese ha determinato una serie notevole di interventi di contrasto da parte del Governo e delle Regioni e la produzione di disposizioni, di rango e valore diverso, in un arco temporale piuttosto limitato, a partire da febbraio 2020 fino ad oggi. Questa produzione alluvionale pone innanzitutto la necessità di avere un quadro – inevitabilmente non completo ma almeno comprensivo dei principali provvedimenti adottati – degli interventi regolatori adottati ai diversi livelli, onde comprendere l'impatto e l'efficacia di essi sulla materia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in tutti i luoghi di lavoro e nei cantieri; ciò senza nemmeno provare a operare una ricognizione dettagliata dei singoli provvedimenti, che sarebbe eccessiva ai fini del presente parere.

Il primo provvedimento legislativo di interesse in tema prevenzionistico rispetto alla prevenzione della diffusione del Coronavirus può essere individuato nel Decreto Legge (di seguito DL) 23 febbraio 2020, n. 6, recante: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-*

19”. Il comma 1 di tale DL prevede quanto segue: *“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”*. In tal modo lo Stato attribuisce alle “autorità competenti” (quindi, Regioni e Comuni) la possibilità di adottare propri provvedimenti diretti a limitare il contagio, quali individuati di seguito nella medesima norma. A sua volta l’articolo 3 del DL in commento dispone quanto segue: *“1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardi-no il territorio nazionale”*. **In tal modo il DL n. 6/2020 identifica un percorso di regolamentazione molto chiaro, con ampia devoluzione da parte del Parlamento agli organi centrali e periferici esecutivi dello Stato**, evidentemente sul presupposto che tali forme di regolamentazione siano più rapide rispetto alle leggi (per quanto velocemente possano essere approvate in Parlamento).

E, infatti, gli interventi successivi sono stati praticamente giornalieri, attraverso provvedimenti – nazionali o locali – di rango inferiore rispetto alla legge, tutti aventi fondamento giuridico nella previsione sin qui descritta. Al riguardo, appare sufficiente segnalare una rassegna completa ed ufficiale di tutti gli *“atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* si trova al seguente link all’interno del sito della Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12, al quale si rinvia.

*** **

1.1. *La natura giuridica dei provvedimenti emergenziali e il loro rapporto con il d.lgs. n. 81/2008*

Le disposizioni sin qui richiamate hanno determinato una sorta di *escalation* di misure sempre più drastiche e restrittive di libertà individuali e rispetto alle attività di impresa. Accanto a questi interventi si sono avuti altri tipi di provvedimenti, molti nella forma dei decreti ministeriali e anche indicazioni fornite con circolari da enti pubblici (INPS e INAIL su tutti) su singoli temi di specifico interesse. Inoltre, vi sono state ordinanze regionali e comunali di vario tipo e portata, ovviamente applicabili solo ai rispettivi contesti di riferimento.

In questo assai complesso quadro regolatorio va sottolineato, in relazione a quanto (trattasi della maggioranza delle previsioni di impatto in tema di prevenzione di infortuni e malattie professionali) contenuto nei d.P.C.M. e in atti non aventi forza di legge (quali, ad esempio, le ordinanze – ministeriali, regionali o comunali – o i decreti), quanto segue, dal punto di vista giuridico:

- le disposizioni contenute nei provvedimenti che si sono succeduti sono statuizioni dirette non solo alle aziende ma a tutti i cittadini italiani, essendo rivolte alla intera popolazione e non solo alle imprese;

- esse sono contenute in atti avente valore giuridico di regolamento o decreto (o, ancora, ordinanza) e comprendono misure obbligatorie anche per i singoli cittadini, con rinvio alle sanzioni previste dal codice penale in caso di inottemperanza (cosa ovvia, atteso che i regolamenti non possono, per loro natura, prevedere in modo autonomo sanzioni), **ma non modificano o abrogano gli atti aventi forza di legge** (quali, ad esempio, quanto contenuto nel decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o, ancora, quanto contenuto nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici);

- trattandosi disposizioni obbligatorie, esse vanno applicate anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nella misura in cui prevedono procedure di tutela della salute pubblica che "impattano" sulle misure di prevenzione e protezione per il lavoro vigenti, integrando quanto imposto dalla legislazione vigente, che non viene, tuttavia, modificata.

*** **

2. Brevi riflessioni sulla natura giuridica del Protocollo del 19 marzo 2020 e del Protocollo del 24 marzo 2020

Se, come puntualizzato in premessa, il Protocollo condiviso tra Parti sociali del 14 marzo 2020 è stato “richiamato” dall’articolo 2, comma 10, del d.P.C.M. 10 aprile 2020, in cui si prevede che è compito dell’”impresa” garantire l’attuazione dei contenuti del citato Protocollo sindacale, non è possibile rinvenire nei provvedimenti emergenziali una analoga citazione per il Protocollo specificamente dedicato ai cantieri e stipulato in data 19 marzo 2020 e nemmeno di quello stipulato, sempre rispetto ai cantieri, in data 24 marzo 2020.

Dal punto di vista giuridico i due Protocolli dedicati ai lavori edili hanno, quindi, unicamente valore di accordo di natura sindacale e come tale non possono contrastare con alcun atto avente valore normativo potendosi ritenere vincolanti unicamente per le aziende che aderiscono ad una delle confederazioni stipulanti, in applicazione dei principi di diritto del lavoro applicabili in materia.

Tanto premesso in termini generali, **va rimarcato come tali documenti siano oggi un importante punto di riferimento per “declinare” correttamente l’applicazione delle misure di igiene pubblica nei cantieri, anche avuto riguardo:**

- alla circostanza che essi costituiscono “declinazione” nei cantieri edili delle misure contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, **come si è detto avente ormai valore normativo essendo i relativi “contenuti” obbligatori in base al rinvio ad esso operato dall’articolo 2, comma 10, del d.P.C.M. 10 aprile 2020;**
- al fortissimo “avallo” di essi da parte del Governo; basti, sul punto, sottolineare che il Protocollo del 14 marzo è stato formalmente “condiviso” dal Ministero competente in materia di appalti “pubblici”, vale a dire dal MIT, e che quello del 24 marzo è stato, altresì, promosso anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In entrambi i Protocolli, peraltro, si fa riferimento alla “trasposizione” nei cantieri edili delle misure del Protocollo del 14 marzo 2020, come appena detto aventi valore normativo.
- alla circostanza che i luoghi di lavoro nei quali si svolgono attività edili o di ingegneria civile (quali descritte all’Allegato X al d.lgs. n. 81/2008) sono tenuti all’applicazione delle misure del d.lgs. n. 81/2008 e a quelle contenute nel Titolo IV del medesimo d.lgs. n. 81/2008, alle quali si aggiungono, in funzione integrativa (nel senso sopra individuato), le misure anti-contagio imposte dai provvedimenti emergenziali;
- alla seguente puntualizzazione (contenuta nel Protocollo del 14 marzo, nella sua parte iniziale): ***“Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”***. Analoga specificazione si rinviene nella parte iniziale del Protocollo del 24 marzo, che si riporta di seguito: ***“Il Protocollo, che ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19”***.

*** **

Al riguardo va sottolineato come uno dei principi cardine per la corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro sia il c.d. principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, desunto dalla giurisprudenza dominante dall’articolo 2087 del codice civile (il quale dispone quanto segue: *"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*). Tale principio comporta, in particolare, che il datore di lavoro è tenuto ad adeguarsi alla tecnologia e ai presidi antinfortunistici esistenti nel settore di attività al momento, comprendendosi in tali misure anche le misure organizzative e gestionali in generale (Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616; Cass. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. lav., 3 luglio 2008, n. 18376) e, ovviamente, quelle relative alla salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, soggetta alle regole del momento storico di riferimento. Ciò significa che ogni azienda è tenuta a conoscere e applicare tali regole, avendo a riferimento la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, avuto riguardo a quanto possa considerarsi “stato dell’arte” in quella materia e in quel settore.

In relazione a questo particolare momento storico, in assenza di indicazioni specifiche in merito al contrasto alla diffusione del Coronavirus (ma anche del contrasto alla diffusione di qualunque pandemia) nella vigente normativa, la ricerca da parte dell’azienda di parametri di riferimento per la gestione dell’emergenza nel proprio ambiente di lavoro può considerare le misure indicate nel Protocollo, così come ogni altra indicazione che provenga da fonti “qualificate” e credibili. Mi riferisco, in particolare, alle molte “linee guida” o ai “protocolli di gestione dell’emergenza Coronavirus” che in queste settimane sono state redatte e pubblicate, sia da soggetti pubblici (es.: INAIL, Regioni) che da privati

(associazioni datoriali e sindacali), che possono costituire un valido riferimento operativo per fornire concreta “traduzione” nei luoghi di lavoro delle previsioni obbligatorie contenute negli atti a valenza normativa. Questo è esattamente il caso dei Protocolli del 19 e del 24 marzo 2020, che hanno valenza, quindi, di parametro di riferimento – non avente valore giuridico – per coloro che, a vario titolo, operano nei cantieri edili. In altre parole, **l’applicazione dei Protocolli non è obbligatoria ma l’applicazione delle misure anti-contagio in cantiere lo è**, per cui è più che ragionevole considerare i contenuti dei Protocolli ai fini della identificazione in concreto delle procedure obbligatorie che in ogni cantiere vanno garantite al fine di ridurre al minimo, secondo il citato principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, il rischio di contagio da Coronavirus in tale contesto. Resta inteso che ogni soggetto operante in cantiere manterrà anche in questo periodo di emergenza gli stessi compiti e le medesime responsabilità che sono attribuiti dalle vigenti disposizioni aventi valore normativo (d.lgs. n. 81/2008 in primis); ciò in quanto i citati Protocolli non hanno potere di ridurre o estendere le previsioni legislative vigenti riferite alle singole figure della prevenzione in azienda e nei cantieri.

*** **

3. I compiti del CSE nel cantiere edile

Va, quindi, ricordato quali siano i compiti del coordinatore per l’esecuzione (di seguito anche CSE) in edilizia, in quanto essi sono invariati pur nell’attuale quadro emergenziale.

Il d.lgs. n. 81/2008 riserva ai CSE un ruolo assolutamente centrale per la sicurezza e la salute dei lavoratori dei cantieri temporanei e mobili. Ai CSE, infatti, è attribuita una funzione – di tipo professionale – differente rispetto a quella che viene riservata al committente e alle imprese (affidatarie e esecutrici) ma “di mediazione” e controllo, fondamentale per la corretta esecuzione “in sicurezza” dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è definito dall'articolo 89, comma 1, lettera f, del d.lgs. n. 81/2008 come segue: *“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”*.

I compiti del CSE, quale appena individuato, sono descritti dall'articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito:

a) *“verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*

b) *verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”;*

c) *“organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”;*

d) *“verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”;*

e) *“segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle*

disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro”;

f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Gli obblighi di cui all'articolo 92, appena riportato, individuano il contenuto principale della “posizione di garanzia” (intesa come responsabilità insita nelle funzioni svolte in concreto) del CSE, consistente nel potere-dovere di intervenire sull'organizzazione del cantiere; il che implica anche la necessità di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose, senza però che ciò possa significare che spetti al professionista in parola “sostituirsi” agli obblighi dei datori di lavoro e dei preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici, come ripetutamente rimarcato anche in dottrina, rispetto alle condotte dei lavoratori di tali imprese (si veda, per tutti A. Bisignano, *Il ruolo del CSE tra giurisprudenza e normativa di settore*, in ISL, n. 11/2013, 545 ss.).

*** **

2.1 Le attività del CSE nella giurisprudenza penalistica

Nell'ambito della giurisprudenza esistono, in particolare, principi del tutto pacifici che val la pena – per quanto brevemente – ricostruire nel dettaglio.

Innanzitutto (in questo senso, ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484) è opinione consolidata che il CSE sia, al pari di altri soggetti (ad esempio,

il committente) operanti in edilizia, titolare di una specifica ed autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stato attribuito, tra gli altri, sempre secondo i Giudici di legittimità, il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica e anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. In particolare, nella sentenza in ultimo citata si sottolinea come si tratti *“di un compito definito di ‘alta vigilanza’ che, seppur non necessariamente deve implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità degli operatori”*.

Sempre la Suprema Corte (si veda, per tutte, Cass. n. 18149/2010) rimarca sovente *“che diverso è il ruolo che la legge attribuisce al coordinatore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori e che quello del coordinatore è indicato come ‘funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)’*”. Di conseguenza, *“...per accertare se l'evento illecito coinvolga anche la responsabilità del coordinatore, occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l'infortunio. Occorre, cioè accertare se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, ambito nel quale al coordinatore è attribuito il compito di alta vigilanza”* (così, per tutte, la motivazione della citata Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484).

Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2016, n. 20068 (disponibile sul sito www.olympus.uniurb.it), nel ribadire che le posizioni di garanzia dei CSE “...*non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (Sez. 4, n. 7443 del 17/01/2013 Rv. 255102, sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008, Rv. 240393)*”. La Suprema Corte, sempre nella sentenza in commento, puntualizza come: “*Senza dubbio, il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza del cantiere è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera. Egli è gravato da plurimi, tipici obblighi che la legge specifica adeguatamente. Per quanto riguarda il coordinatore per l'esecuzione, in quanto diretta promanazione del committente, anch'egli titolare di una posizione di garanzia ma non così pregnante e diretta come quella del datore di lavoro-appaltatore, la funzione costantemente riconosciutagli nelle pronunce della Suprema Corte, anche sulla base del contenuto dei compiti assegnatigli dalla normativa di settore (art. 5 d.lvo n. 494/1996), viene qualificata come funzione di "alta vigilanza", nettamente distinta da quella operativa riconosciuta invece al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, ovvero il dirigente e il preposto (Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 Rv. 247536, Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015 Rv. 265661). Inoltre, in sede di commento della normativa pertinente, la sentenza appena citata evidenzia quanto segue: “Dalle attribuzioni contenute nella citata norma si evince difatti che al coordinatore non è demandata un'attività di controllo diretto e continuo del cantiere circa l'adozione ed osservanza delle misure di prevenzione previste nel PCS. La sua funzione è quella di correlarsi con i datori di lavoro delle imprese esecutrici e di vigilare sulla attuazione da parte di costoro delle misure e prescrizioni antinfortunistiche previste nel PCS e nel documento di valutazione dei rischi e sulle prescrizioni del piano di sicurezza (POS) di competenza del datore di lavoro. In definitiva la sua opera di alta vigilanza è diretta non ai lavoratori, del cui operato se ne occupa direttamente il datore di lavoro (e i suoi ausiliari) vigilando sull'osservanza da parte di costoro delle misure di sicurezza, bensì è diretta ai*

datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori fra i quali organizza anche il necessario coordinamento sempre in tema di sicurezza quando vi siano più imprese contemporaneamente operanti nel cantiere”. Analoghe argomentazioni sono utilizzate da Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2016, n. 11634 (disponibile sul sito www.olympus.uniurb.it), in un caso di assoluzione del CSE – condannato dalla Corte d’Appello in secondo grado – in quanto erroneamente la Corte d’Appello aveva in questo caso (caduta di un lavoratore dal tetto di una baracca di cantiere) attribuito al CSE il compito di controllo del lavoratore dell’impresa esecutrice dei lavori, quando, invece, tale figura ha unicamente un compito di vigilare sull’organizzazione del cantiere per cui al CSE non può “*essere rimproverato di non essere stato permanentemente presente in cantiere*”.

*** **

3. Le attività del CSE in periodo di Coronavirus

Indubbiamente l’attuale emergenza sanitaria ha un impatto significativo anche sulla gestione della salute e sicurezza nei cantieri edili. Il primo aspetto da considerare e approfondire è legato alla circostanza che le attività di cantiere siano tra quelle che – in base ai provvedimenti emergenziali – sono state d’autorità sospese e che debbono essere riprese ed è legato alla identificazione delle condizioni alle quali ciò possa avvenire; al riguardo si rinvia al successivo paragrafo.

Tuttavia, qualora le attività di cantiere possano proseguire, è chiaro che va garantito – da parte di tutti coloro che in cantiere svolgano attività – che le lavorazioni possano svolgersi in modo da non mettere in pericolo la salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al rischio di contagio da Coronavirus. Al riguardo, va premesso che tale rischio è da considerarsi un “*rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione*” (in questo senso le premesse del Protocollo del 19 marzo 2020, riprendendo analoga puntualizzazione contenuta in molti dei provvedimenti emergenziali) e **come tali**

misure vadano individuate in cantiere, avuto riguardo alla specificità del medesimo (cfr. ancora quanto chiaramente espresso sempre nelle premesse del Protocollo del 19 marzo 2020 e ribadito nel Protocollo del 24 marzo 2020). **La identificazione di tali misure può, quindi, in questo momento avvenire considerando le procedure dei due Protocolli del 19 e del 24 marzo come indicative dello “stato dell’arte” in materia, di certo coerenti con i vigenti provvedimenti emergenziali (quali, in ultimo, il d.P.C.M. 10 aprile 2020).**

Con particolare riferimento ai compiti del CSE in relazione alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, appare particolarmente significativo quanto tale figura è tenuta a fare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 92, comma 1, avuto riguardo alla:

- organizzazione *“tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi”* della cooperazione e del coordinamento delle rispettive attività assicurandosi che sia stata realizzata *“la loro reciproca informazione”* (lettera c). Sarà, quindi, compito del CSE verificare che le imprese affidatarie ed esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano predisposto, ciascuno per proprio conto, procedure di gestione del contagio da Coronavirus che devono essere seguite dai propri lavoratori, che tale procedure siano state condivise da tutti i soggetti operanti in cantiere (anche rispetto agli aspetti organizzativi del cantiere in generale) e che tutti i presenti in cantiere siano stati reciprocamente informati al riguardo;

- integrazione del PSC in relazione alle *“modifiche intervenute”* e verifica dell’idoneità dei POS in modo che essi risultino coerenti con la relativa integrazione (lettera b). Il PSC andrà integrato, avuto riguardo ai contenuti di cui all’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, in relazione alle procedure di contagio da Coronavirus, anche per mezzo di un verbale di coordinamento tra i soggetti presenti in cantiere (essendo al riguardo pacifico che *“i verbali di coordinamento hanno funzione integrativa del piano di sicurezza”* (Cass. pen., sez. IV, 29 dicembre 2017, n. 57974);

- verifica che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, tramite *“opportune azioni di coordinamento e controllo”* applichino, *“le disposizioni loro pertinenti*

contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento” e le “relative procedure di lavoro” (lettera a).

Qualora all’esito delle attività appena descritte il CSE dovesse verificare l’assenza di una o più delle condizioni essenziali per lo svolgimento in sicurezza dell’attività in cantiere sarebbe suo compito agire come da articolo 92, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 81/2008, il quale prevede che il CSE *“segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto”, restando compito del committente (o del responsabile dei lavori, se nominato) prendere la relativa decisione di sospendere le lavorazioni in cantiere.* Sarà, invece, compito del CSE sospendere direttamente le lavorazioni in caso di *“pericolo grave e immediato”* purchè *“direttamente riscontrato”, “fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”* (lettera f).

*** **

4. Compiti del CSE rispetto alla ripresa delle attività in cantiere

Occorre, infine, porre attenzione ai compiti del CSE in relazione alla ripresa dei lavori in cantiere, a seguito della sospensione del medesimo o per disposizione di tipo emergenziale o per impossibilità di garantire in cantiere la condizioni minime di gestione del contagio da Coronavirus.

Al riguardo, il CSE dovrà comunque innanzitutto considerare quanto ha determinato la chiusura del cantiere e, quindi, le comunicazioni inoltrate ai soggetti in essi operanti. Partendo da tali elementi di conoscenza si ritiene di indicare di seguito una procedura che si ritiene coerente con il vigente quadro normativo per la ripresa dei lavori e che appare opportuno che il CSE segua allo scopo di garantire

adeguati livelli di tutela in cantiere e, al contempo, evitare rischi di tipo giudiziale per il coordinatore.

- **il CSE dovrà chiedere alle imprese affidatarie** (che svolgano, cioè le funzioni di cui all'articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008) **di dare evidenza delle misure anti-contagio che si impegnino ad adottare, che devono essere coerenti rispetto ai provvedimenti emergenziali e a quanto nei Protocolli 19 e 24 marzo 2020.** Ogni singolo protocollo anti-contagio predisposto dovrà contenere anche una valutazione degli oneri di sicurezza che l'impresa dovrà sostenere per la sua attuazione;
- **l'impresa affidataria dovrà dare evidenza dell'azione di coordinamento che ha svolto in proposito con i propri subappaltatori e/o lavoratori autonomi.** Di conseguenza, il protocollo anti-contagio che l'impresa affidataria invierà al CSE sarà già stato condiviso e sottoscritto anche da tutti i suoi subappaltatori e/o lavoratori autonomi;
- **il CSE coordinerà i protocolli ricevuti e convocherà una riunione** (anche, in tutto o in parte, in videoconferenza) **tra Committente, Direzione dei Lavori e i datori di lavoro delle imprese affidatarie per la condivisione delle procedure di cantiere relative alla gestione del rischio da Coronavirus**, che si consiglia di inserire in un "documento unico di cantiere per la gestione dei protocolli anti-contagio" (al fine di averne opportuna evidenza documentale).

All'esito di quanto discusso e concordato, il CSE elaborerà la versione finale del citato documento unico anti-contagio di cantiere, in cui saranno evidenziati gli oneri della sicurezza relativi all'attuazione dei protocolli e i costi della sicurezza (qualora siano costi afferenti a quanto indicato al punto 4 dell'Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008) necessari per gestire eventuali interferenze o traslazioni temporali.

*** **

Avuto riguardo ai principi di diritto e alle interpretazioni giudiziali sin qui richiamati è possibile riportare - in relazione alle singole domande poste, che si preferisce comunque riportare per comodità di lettura - le seguenti

Conclusioni

1) *Quale è la natura giuridica e l'efficacia del Protocollo del 19 marzo 2020 e del Protocollo del 24 marzo 2020?*

Il Protocollo del 19 marzo 2020 e il Protocollo del 24 marzo hanno valore giuridico di accordo sindacale e, pertanto, sempre come tali, esplicano la loro efficacia solo nei settori in cui svolgono attività i soggetti stipulanti (essenzialmente rispetto ai cantieri edili) e rispetto alle aziende aderenti alle organizzazioni stipulanti. Tuttavia, atteso che in questo particolare momento storico esistono ben precisi obblighi di attuare in ogni luogo di lavoro le misure anti-contagio, quali indicate nei provvedimenti emergenziali, occorrerà che in cantiere tali misure risultino progettate, attuate e operanti e su di esse occorrerà vigilare. Tanto premesso, **le misure indicate nei Protocolli del 19 marzo 2020 e del 24 marzo 2020 costituiranno un utile parametro di riferimento per tutte le figure operanti nei cantieri edili, ciascuna per le proprie attribuzioni e competenze. Resta inteso che i compiti e le responsabilità di ciascuno dei soggetti operanti in cantiere restano definite nelle previsioni di cui alle vigenti disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo a quanto nei d.lgs. n. 81/2008 e 50/2016, che non sono state in alcun modo modificate dalle disposizioni emergenziali e, tantomeno, da quanto contenuto nei più volte citati Protocolli applicabili in edilizia.**

2) *Avuto riguardo all'emergenza da Coronavirus in atto, anche tenendo conto di quanto nei Protocolli del 19 e del 24 marzo 2020, quali sono gli*

adempimenti in questo momento a carico dei coordinatori per la sicurezza in edilizia?

Il CSE sarà tenuto pur sempre all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 81/2008, avuto riguardo a quanto su di essi incida la necessità di riorganizzare il cantiere in modo che in esso siano garantite le misure anti-contagio. Tanto doverosamente premesso, per le ragioni più nel dettaglio meglio puntualizzate precedentemente, spetterà al CSE:

- concordare con il committente (o con il responsabile dei lavori), il direttore dei lavori e le imprese operanti in cantiere le procedure anti-contagio, all'esito di una apposita riunione;
- aggiornare il PSC, nelle sole parti sulle quali le procedure anti-contagio abbiano una incidenza;
- controllare la coerenza tra PSC e POS delle imprese operanti in cantiere (le quali, a loro volta, dovranno aggiornare i POS alle mutate procedure di PSC);
- in caso di constatata impossibilità da parte di una impresa di garantire una o più delle procedure anti-contagio, previa comunicazione alla impresa, proporre al committente o al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la sospensione delle attività di impresa.

Inoltre, in caso di ripresa del cantiere, valga quanto nel punto 4 del presente parere, che per comodità di lettura si riporta interamente di seguito.

Il CSE dovrà chiedere alle imprese affidatarie (che svolgano, cioè le funzioni di cui all'articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008) di dare evidenza delle misure anti-contagio che si impegnino ad adottare, che devono essere coerenti rispetto ai provvedimenti emergenziali e a quanto nei Protocolli 19 e 24 marzo 2020. Ogni singolo protocollo anti-contagio predisposto dovrà contenere anche una valutazione degli oneri di sicurezza che l'impresa dovrà sostenere per la sua attuazione;

- l'impresa affidataria dovrà dare evidenza dell'azione di coordinamento che ha svolto in proposito con i propri subappaltatori e/o lavoratori autonomi. Di

conseguenza, il protocollo anti-contagio che l'impresa affidataria invierà al CSE sarà già stato condiviso e sottoscritto anche da tutti i suoi subappaltatori e/o lavoratori autonomi;

- il CSE coordinerà i protocolli ricevuti e convocherà una riunione (anche, in tutto o in parte, in videoconferenza) tra Committente, Direzione dei Lavori e i datori di lavoro delle imprese affidatarie per la condivisione delle procedure di cantiere relative alla gestione del rischio da Coronavirus, che si consiglia di inserire in un "documento unico di cantiere per la gestione dei protocolli anti-contagio".

All'esito di quanto discusso e concordato, il CSE elaborerà la versione finale del citato documento unico anti-contagio di cantiere, in cui saranno evidenziati gli oneri della sicurezza relativi all'attuazione dei protocolli e i costi della sicurezza (qualora siano costi afferenti a quanto indicato al punto 4 dell'Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008) necessari per gestire eventuali interferenze o traslazioni temporali.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Fantini". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning.

(Avv. Lorenzo Fantini)

MODALITA' OPERATIVA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19

Cantiere _____

CSE _____

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
01		
00	14/04/2020	Prima emissione

Studio Via	Modalità operativa per la ripresa delle attività a fronte dell'emergenza COVID-19 - CSE	Rev. 14.04.2020
---------------	--	-----------------

Sommario

1	Scopo del documento	3
2	Campo d'applicazione	3
3	Definizioni	3
4	Modalità operativa	4
4.1	Ripresa delle attività nel cantiere	4

Studio Via	Modalità operativa per la ripresa delle attività a fronte dell'emergenza COVID-19 - CSE	Rev. 14.04.2020
---------------	--	-----------------

1 Scopo del documento

Scopo del presente documento è definire la modalità operativa con la quale predisporre la documentazione necessaria al fine di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro e le misure di sicurezza da adottare a fronte della ripresa delle attività lavorative dopo l'emergenza da COVID-19.

2 Campo d'applicazione

Il presente documento si applica nelle attività preliminari per ripresa delle attività nel cantiere

3 Definizioni

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Direttore dei Lavori: è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Impresa Affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la

Studio Via	Modalità operativa per la ripresa delle attività a fronte dell'emergenza COVID-19 - CSE	Rev. 14.04.2020
---------------	--	-----------------

partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Impresa Esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Impresa Subappaltatrice: impresa cui viene affidata l'esecuzione di una parte dei lavori, servizi o forniture da parte dell'impresa affidataria

4 Modalità operativa

4.1 Ripresa delle attività nel cantiere

Durante la prima fase relativa l'emergenza da COVID-19, il CSE aveva chiesto, a tutte le imprese affidatarie impegnate nel cantiere, se erano in grado di proseguire le loro attività rispettando i protocolli anti-contagio previsti dai vari DPCM.

Le imprese si sono divise tra coloro che erano in grado di proseguire l'attività rispettando le misure anti-contagio e quelle che, non avendo i mezzi e i dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori, hanno deciso di autosospendere temporaneamente le loro attività.

A fronte dell'entrata in vigore della Circolare n. 514 del 21/03/2020 di Regione Lombardia, nonché dei DPCM del 22 marzo 2020 e DPCM 3 aprile 2020, è stata disposta la sospensione di tutti i cantieri edili fatti salvi quelli impegnati nella realizzazione e manutenzione di strutture pubbliche e servizi essenziali.

Ci si è pertanto trovati ad avere le seguenti situazioni:

- a) Attività sospese per involontaria incapacità delle imprese di proseguire nelle attività rispettando il protocollo anti-contagio fissato dalle norme;
- b) Cantiere chiuso in rispetto alle disposizioni legislative.

A seguito della regressione dell'emergenza da COVID-19, in previsione della riapertura e ripresa delle lavorazioni, si prevede di procedere secondo la seguente modalità:

- 1) Il CSE provvederà a contattare tutte le imprese chiedendo loro se, in caso di ripresa delle attività siano in grado di garantire il rispetto delle regole anti-contagio.
- 2) il CSE provvederà a trasmettere ad ogni impresa affidataria il presente documento accompagnato dall'**informativa per le imprese per la redazione del protocollo anti-contagio nel cantiere**, previsto per fronteggiare l'emergenza durante la ripresa delle attività lavorative e chiederà alle stesse di dare evidenza della modalità di coordinamento con i propri

Studio Via	Modalità operativa per la ripresa delle attività a fronte dell'emergenza COVID-19 - CSE	Rev. 14.04.2020
---------------	--	-----------------

subappaltatori e di redazione e applicazione del Protocollo anti-contagio nello specifico cantiere.

- 3) ogni impresa affidataria provvederà a redigere un proprio protocollo anti-contagio e a trasmetterlo al CSE.

Il protocollo dovrà rispondere compiutamente all'informativa per le imprese per la redazione del protocollo anti-contagio nel cantiere allegato al presente documento e contenere inoltre:

- una valutazione degli oneri di sicurezza che l'impresa dovrà sostenere per l'attuazione dello stesso;
 - evidenza dell'azione di coordinamento che l'impresa affidataria ha svolto nei confronti dei propri subappaltatori, affinché il protocollo che verrà inviato al CSE risulti già condiviso e sottoscritto anche da tutti i subappaltatori
- 4) Il CSE, ricevuti i vari protocolli di intervento, ne coordinerà i contenuti, e provvederà ad indire una riunione di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese affidatarie per la condivisione delle risultanze. Alla riunione saranno invitati anche il Committente, la Direzione Lavori.
- 5) A fronte delle indicazioni emerse nella riunione di coordinamento, saranno possibili le seguenti soluzioni:
- Verificata la concreta impossibilità di rispettare il Protocollo anti-contagio, il cantiere rimarrà chiuso.
 - Verificata la possibilità di riprendere le attività di cantiere, anche parzialmente, il CSE elaborerà il Documento Unico di Cantiere per la gestione dei Protocolli anti-contagio, in cui, oltre alle regole anti-contagio previste per il cantiere, saranno evidenziati gli oneri della sicurezza relativi all'attuazione dei protocolli ed i costi della sicurezza aggiuntivi per gestire eventuali interferenze o traslazioni temporali. Tale documento sarà integrato nel PSC e immediatamente prescrittivo per tutte le imprese affidatarie e subappaltatrici impegnate nella ripresa dei lavori.

ALLEGATI:

- informativa per le imprese per la redazione del protocollo anti-contagio nel cantiere rev.2020.04.14

INFORMATIVA PER LE IMPRESE RELATIVA LA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO NEL CANTIERE di _____

ATTENZIONE: La presente informativa riporta indicazioni che devono essere valutate e riportate all'interno del vostro protocollo. Il documento che andrete ad elaborare dovrà mantenere la stessa struttura in capitoli così come di seguito riportato.

Inquadramento generale

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro

I datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, in questo caso **previa consultazione degli RLS,** delle rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e si estendono ai datori di lavoro delle imprese affidatarie del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori, e **raccomandano** che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale.
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, a seguito della trasmissione dei protocolli e degli eventuali aggiornamenti dei POS delle imprese provvederà a coordinare i documenti e ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento ed eventualmente la relativa stima dei costi.

Il committente, e per suo tramite il Responsabile dei Lavori vigilerà affinché tutto si svolga nel rispetto di quanto concordato.

La presente informativa si intende automaticamente integrata o modificata sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'OMS in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

1-Informazione

È obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (*Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)*)

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità.

L'informativa potrà avvenire consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

L'informativa deve contenere i seguenti obblighi:

- che il personale, prima dell'uscita dalla propria abitazione dovrà effettuare l'autocontrollo della temperatura corporea, e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, dovrà rimanere a casa ed avvisare il proprio medico curante.
- che il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° (*vedi indicazioni per la rilevazione*), non sarà consentito l'accesso al cantiere. (*considerato che per personale si intende chiunque debba accedere al cantiere è necessario che l'appaltatore affidatario rediga apposita istruzione che comprenda le indicazioni sull'accesso in cantiere, sulla chiamata del "rilevatore", sulla modalità di rilevazione e sulle attività da farsi in caso di soggetti con temperatura superiore ai 37,5° - vedi note*)
- della consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- dell'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i Dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per quelle lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- dell'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Bisogna valutare congiuntamente come ci si deve comportare con chi ha già contratto il virus ed è guarito ?

Attività per chi ha la temperatura corporea superiore ai 37,5°

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria. *(vedi punto 8 del presente documento)*

nel caso dovesse essere riscontrata in cantiere la presenza di una persona con COVID-19 si provvederà alla pulizia e sanificazione dei locali, agli alloggiamenti e ai mezzi, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

Indicazioni per la rilevazione della temperatura corporea

- 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito se al di sotto della soglia. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.

Definizione di “Contatto stretto ad alto rischio di esposizione” *(definizione integrata secondo le indicazioni internazionali):*

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 *(es. stretta di mano)*;
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 *(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)*;
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso *(es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo)* con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

2-Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Il CSE integrerà la “procedura di accesso tecnici e fornitori” contenuta nel PSC.

Individuando le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. I datori di lavoro trasmetteranno al CSE indicazione sulle forniture attese e sulle modalità di accesso previste, e sulle informative specifiche per i trasportatori, si precisa che:

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

Se la fornitura o il servizio di trasporto è effettuata dai Datori di Lavoro presenti in cantiere:

I datori di lavoro devono assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo. Nel caso fosse previsto un servizio di trasporto del personale organizzato per raggiungere il cantiere, devono garantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche per l'uso del mezzo proprio.

3-Pulizia e sanificazione nel cantiere

Il datore di lavoro **verifica la corretta pulizia** degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro (*attività che può essere svolta dal personale di cantiere*)

Il datore di lavoro **assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione** periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, inclusi i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio, ed i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere (*attività che può essere svolta anche da personale appartenente ad aziende diverse da quelle impegnate in cantiere*).

Il datore di lavoro **stabilisce la periodicità della sanificazione** in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del RSPP, del RLS.

Il datore di lavoro **verifica l'avvenuta sanificazione** di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

Istruzioni specifiche per le aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione

- devono definire, in accordo RLS o RSLT, dei protocolli di intervento specifici.
- devono dotare gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
- devono utilizzare dei prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- se le operazioni sono svolte direttamente dall'impresa deve essere aggiornato il proprio POS
- se le operazioni sono svolte da imprese esterne, queste andranno qualificate e gestite come un normale subappaltatore

È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>)

4-Precauzioni igieniche personali

il datore di lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

È obbligatorio che tutte le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche assicurando il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni. (*attività da valutare puntualmente, prevedendo un'istruzione aziendale in tal senso*)

5-Dispositivi di protezione individuale

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative (*ad esempio lo sfasamento temporale*) è necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.) che andranno utilizzati in conformità alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il datore di lavoro provvede alla distribuzione, a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni, di tutti i dispositivi individuale di protezione, anche tute usa e getta e/o a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro.

In mancanza dei D.P.I. previsti, la lavorazione non potrà essere ripresa, precisando altresì che se durante una lavorazione regolarmente ripresa, dovessero mancare i DPI previsti, questa deve essere sospesa per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il datore di lavoro si assicura che in cantiere sia attivo il presidio sanitario e, se ritenuto necessario anche il servizio medico e apposito pronto intervento.

6-Gestione spazi comuni (uffici, spogliatoi)

Il datore di lavoro provvede alla **sanificazione almeno giornaliera** ed alla organizzazione degli uffici e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e **garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.**

7-Organizzazione del Cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)

Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

Questo, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19 e in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, ed avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, favorendo le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria.

La proposta del nuovo cronoprogramma sarà parte integrante del protocollo anti-contagio dell'impresa e andrà discusso e coordinato con gli altri datori di lavoro, il CSE, il committente e la direzione dei lavori durante la riunione di condivisione dei documenti prevista nella procedura di ripresa.

8-Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Il datore di lavoro o il direttore di cantiere, che riceve la "dichiarazione" da parte di una persona presente in cantiere che ha sviluppato (*presumibilmente durante la giornata lavorativa*) febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

9-Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS o RLST

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

Il datore di lavoro provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy e il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere, nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. In questo periodo, vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia